

REGOLAMENTO COMMISSIONI GIUDICATRICI E SEGGI DI GARA

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la fase di costituzione e di funzionamento presso Casa S.p.A. di tutte le Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture affidati con le procedure o comunque soggetti alle norme di cui al D.lgs. 36/2023 (da ora semplicemente chiamato "Codice Appalti").

Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara, i compiti, i compensi, le regole di trasparenza, garantendo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

Il presente Regolamento può trovare applicazione anche in altri casi in cui sia necessario nominare Commissioni o Seggi di gara e non si disponga di atto di autoregolamentazione specifico (salvi eventuali necessari adeguamenti).

Art. 2 Validità e efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento è valido ed efficace dal giorno della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e fino a quando sarà in vigore la normativa di cui agli artt. 51 e 93 del Codice Appalti.

Art. 3 Definizioni

Commissione giudicatrice

Si nomina una Commissione giudicatrice quando una procedura di gara viene aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito anche OEPV) ai sensi dell'art. 108 del Codice Appalti.

Seggio di gara

Si nomina un seggio di gara quando una procedura di gara viene aggiudicata

con il criterio del minor prezzo (di seguito anche MP) di cui all'art. 108 del Codice Appalti.

Art. 4 Soggetti cui compete la valutazione delle offerte

I soggetti da nominare per la valutazione delle offerte sono determinati in ragione del criterio di aggiudicazione dell'appalto e nella sua configurazione specifica, con riferimento a ciascuna gara.

Aggiudicandosi con il criterio dell'OEPV si provvede alla nomina della Commissione giudicatrice, i cui membri dovranno essere in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali, come di seguito specificato:

- a) specialistiche e altamente qualificate, se i criteri e sub-criteri di aggiudicazione implicano valutazioni discrezionali e ampiamente discrezionali
- b) adeguate e genericamente riferite a contratti/gare analoghi, se i criteri e sub-criteri hanno configurazione tabellare, misurabile, e non implicano valutazioni discrezionali di particolare rilevanza o complessità.

In tutti i casi in cui la procedura di gara possa essere definita di non particolare complessità valgono le regole sub b). Si definisce di non particolare complessità ogni procedura di gara in cui ricorrano uno o più fra i seguenti presupposti:

- l'oggetto dell'appalto standardizzato o comunque definito con elevato livello di dettaglio così da non consentire contenuti delle offerte e conseguenti valutazioni discrezionali di particolare ampiezza e variabilità,
- ripetitività delle prestazioni oggetto dell'appalto,
- parametri di valutazione tabellarizzati (c.d. "on-off") che non lasciano margini di discrezionalità,
- criteri che richiedono valutazioni ancorché discrezionali per le quali non siano necessari titoli di studio professionali né di elevata qualificazione.

Aggiudicandosi con il criterio del MP si provvede alla nomina del seggio di gara i cui componenti sono scelti fra il personale di Casa S.p.A.

Art. 5 Organo competente per la nomina della Commissione giudicatrice e del

Seggio di gara e termini di nomina

La nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara compete al soggetto cui è attribuito in via originaria o delegato il potere di sottoscrivere gli atti di gara e il relativo contratto.

La nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara deve avvenire dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Art. 6 Numero dei componenti della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara

La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, di norma da tre membri, in casi di procedure di particolare complessità potranno essere nominati cinque membri.

Il seggio di gara è composto al massimo da tre membri, ma può essere anche monocratico ai sensi del comma 7, dell'art. 93 del Codice.

Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara è individuato anche il segretario verbalizzante; esso non è un membro della Commissione giudicatrice o del Seggio di gara in quanto è privo del diritto di giudizio e di voto, è soggetto agli stessi obblighi di riservatezza o di vigilanza.

Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara possono essere individuati anche uno o più membri supplenti. Qualora per assenza di un membro della Commissione giudicatrice o del seggio di gara debba essere chiamato in funzione un membro supplente, nel caso in cui la Commissione giudicatrice o il Seggio di gara abbiano già iniziato le procedure di valutazione, il membro supplente dovrà ripetere le scelte già operate dalla Commissione o dal Seggio fino a quel momento; ciò a meno che la Commissione o il Seggio non siano già pervenuti alla conclusione di singole fasi con adozione del relativo atto formale (per esempio, se risulterà esaurita la fase di valutazione delle offerte tecniche con redazione della relativa graduatoria essendo avviata quella di lettura e valutazione delle offerte economiche e/o della congruità, non si darà luogo alla nuova valutazione delle offerte tecniche).

Il membro supplente rimarrà in carica fino alla fine delle operazioni di gara.

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, della Commissione può far parte il R.U.P..

Art. 7 Presidente della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara

Il Presidente della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara è scelto tra i commissari ed è nominato dallo stesso soggetto aziendale che ha nominato la commissione giudicatrice o il seggio ed è indicato già in sede di nomina. Il Presidente è scelto mediante i criteri di competenza ed esperienza.

Art. 8 Criteri per la nomina dei membri di Commissione giudicatrice e di Seggio di gara.

La nomina della Commissione giudicatrice avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, competenza e rotazione, di cui all'art. 93 del Codice, applicando per ciascun membro uno o più dei seguenti criteri, in ragione dell'oggetto o della specificità della procedura e in ragione dell'importo a base di gara:

- a) scegliendo prioritariamente tra i dipendenti di Casa S.p.A., che dispongano di necessario inquadramento giuridico ed adeguate competenze professionali (come specificate al precedente punto 4 del presente Regolamento) e che abbiano maturato adeguata esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto;
- b) scegliendo, in caso di mancanza di adeguate professionalità in organico, fra soggetti dipendenti di altre stazioni appaltanti, che dispongano di idonei competenze/titoli e che abbiano maturato adeguata esperienza, nel settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto quando non vi siano dipendenti di Casa S.p.A. in possesso delle caratteristiche di cui alla precedente lett. a del presente punto 8);
- c) scegliendo, in caso di mancanza di adeguate professionalità in organico o fra soggetti dipendenti di altre stazioni appaltanti, fra professionisti esterni di comprovata esperienza ed esperti dello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto.

La nomina del Seggio di gara avviene nel rispetto dell'art. 93, comma 7, del D.lgs. 36/2023. I componenti del seggio sono nominati fra i dipendenti della Stazione Appaltante.

Art. 9 Incompatibilità

Valgono per i membri della Commissione giudicatrice e per i membri del Seggio di gara tutte le cause di incompatibilità e di astensione contemplate dalla vigente normativa (art. 51 del c.p.c., art. 16 del D. Lgs. 36/2023, art. 93 del D. Lgs. 36/2023), e dal Regolamento conflitti di interesse e astensione di Casa S.p.A. approvato dal C.d.A. nella seduta del 25.01.2022.

Al momento dell'insediamento della Commissione stessa, i commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione ai sensi del predetto articolo e ad ogni altra previsione normativa vigente. È allegato al presente Regolamento il modello della relativa dichiarazione, che deve essere rilasciata e sottoscritta da ciascun interessato.

Ognuno dei membri della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara ha l'obbligo di segnalare tempestivamente le eventuali proprie situazioni di incompatibilità, che emergano eventualmente anche nel corso della procedura, astenendosi dal partecipare ai lavori in ogni caso di conflitto di interessi.

Al momento dell'insediamento della Commissione stessa, i commissari dichiarano altresì l'insussistenza delle cause di impedimento di cui all'art. 93, comma 5, lettere da a) a c), del Codice Appalti.

Qualunque membro della Commissione giudicatrice o del Seggio di gara potrà sollevare una questione di conflitto di interessi relativo ad altro membro: su tale questione deciderà il soggetto che ha nominato la Commissione giudicatrice o il Seggio di gara.

Art. 10 Funzioni

La Commissione giudicatrice provvede a tutti gli adempimenti di gara in seduta plenaria e precisamente:

- valuta la documentazione amministrativa ai fini di ammissioni/esclusioni dei concorrenti, almeno che la Stazione Appaltante non lo riservi all'Ufficio Contratti dandone comunicazione ai membri nell'atto di nomina e riducendone di conseguenza il carico degli adempimenti ed il compenso.
- valuta le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi in gara

- eventualmente supporta il RUP nella valutazione di congruità delle offerte potenzialmente aggiudicatarie, se previsto a base di gara.

Si applica l'art. 93 comma 6, del Codice nell'eventualità di rinnovo di procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti.

Il Seggio di gara provvede a tutti gli adempimenti di gara in seduta plenaria, fatto salva l'ipotesi di Seggio monocratico, e precisamente:

- valuta la documentazione amministrativa ai fini di ammissioni/esclusioni dei concorrenti
- valuta le offerte economiche dei concorrenti ammessi in gara

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del MP la verifica di congruità delle offerte con i costi di sicurezza ambientale ed il costo della manodopera (di cui all'art 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023) è rimessa direttamente al RUP.

Art. 11 Indennità e compensi commissioni giudicatrici

Se appartenenti al personale in servizio presso Casa S.p.A., a ciascuno dei membri, ivi compreso il presidente ed al segretario della Commissione giudicatrice è riconosciuto un pagamento forfettario a titolo di indennità nella misura di euro 100,00 lordi. Detta indennità non è dovuta al personale con qualifica dirigenziale o di quadro. Diverse determinazioni in merito alla misura del suddetto corrispettivo potranno essere motivatamente adottate nella decisione di nomina della Commissione di gara, nei casi in cui ricorrano specifici caratteri (di complessità e/o rilevanza, anche economica) della gara per la quale la Commissione è nominata. L'indennità nella misura indicata è riferita a tutta l'attività prestata ai fini della gara ed in ragione della responsabilità assunta. Non sono riconosciuti compensi o emolumenti ulteriori per le sedute di gara né per l'eventuale ausilio nella valutazione di congruità delle offerte.

Ai membri di Commissione giudicatrice esterni è riconosciuto un compenso determinato in misura proporzionata rispetto al rilievo ed alla complessità dell'appalto cui la nomina è riferita. I compensi di tutti i membri esterni non potranno complessivamente superare le somme di cui Casa S.p.A. dispone a tal fine, in base al quadro economico dell'appalto.

Art. 12 Autonomia

La Commissione giudicatrice ed il Seggio di gara operano con piena autonomia di valutazione rispetto a Casa S.p.A. ed a qualunque altro soggetto. La Commissione giudicatrice ed il Seggio di gara non riceveranno da Casa S.p.A. o da altri indicazioni relative alla gestione della gara ed alle valutazioni di merito, salvo quanto desumibile dagli atti di gara; eventuali indebiti interventi saranno segnalati ai soggetti presenti presso Casa S.p.A., competenti per il controllo di legalità, e quindi al Responsabile Prevenzione della Corruzione, al Responsabile compliance anticorruzione o all'Organismo di Vigilanza per quello disposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001. L'eventuale revoca della nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara potrà essere fatta solo con atto adeguatamente motivato prima dell'inizio delle sue attività, oppure per gravi irregolarità da essa commesse o inerenti la nomina dei suoi membri.

Art. 13 Trasparenza

Il lavoro della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara è improntato alla massima trasparenza.

L'attività della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara è riportata interamente nei verbali di gara.

La valutazione delle offerte tecniche avviene in seduta riservata.

Nel pieno rispetto di quanto sopra riferito, prima dell'apertura delle offerte, la Commissione metterà a verbale la determinazione in dettaglio dei criteri di valutazione delle offerte passibili di discrezionalità, in perfetta attuazione di quanto specificato nei documenti di gara.

Le valutazioni di attribuzione del punteggio devono essere basate sui criteri motivazionali presenti nel Bando e della documentazione di gara.

La Commissione giudicatrice adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri. In caso di votazione non è ammessa astensione.

Art. 14 Responsabilità

Sussiste la piena separazione delle responsabilità tra l'Amministrazione della Società e la Commissione di gara; ognuno dei due soggetti assume quindi la

responsabilità di tutte e sole le decisioni assunte nell'ambito dei propri rispettivi poteri.

Art. 15 Garanzie

I dipendenti della Società sono esonerati da ogni vincolo gerarchico per ciò che concerne l'espletamento del mandato di membri o segretari di Commissioni giudicatrici e di Seggi di gara e ciò sia all'interno della Commissione o Seggio in cui operano, sia nei confronti della Società. Le decisioni assunte ed i voti espressi nell'ambito di tale mandato non possono essere valutati ad alcun fine (disciplinare o di rendimento) e quindi non potranno in alcun caso essere motivo di vantaggio ovvero di pregiudizio per il dipendente.

ALLEGATO 1: ALLEGATO INFORMATIVO AL REGOLAMENTO

Principali norme di riferimento in tema di cause di incompatibilit /astensione.

Art. 93, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023

5. Non possono essere nominati commissari:

a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;

c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 16 D.Lgs. n. 36/2023

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne pu  influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che pu  essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialit  e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalit  dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialit  e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne d  comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affin  gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

Art. 51 c.p.c.

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
 3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
 4. se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
 5. se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
- In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

L. n. 241/90, art. 6-bis – Conflitto di interessi

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Regolamento conflitti di interesse e astensione di Casa S.p.A. approvato dal C.d.A. nella seduta del 25.01.2022

ALLEGATO 2:

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
SITUAZIONI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE COMMISSIONI-SEGGI GARA**

Il sottoscritto
nato a..... il
Codice Fiscale.....
nella qualità di

Presidente

Membro

Segretario verbalizzante

della Commissione/del Seggio di gara nominato con Decisione n. ___ del _____ relativa alla
procedura avente per oggetto:

Oggetto:

Codice CUP.....

Codice CIG.....

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76,
oltre che della decadenza comminata all'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000,

ai fini della valutazione da parte di Casa S.p.a. dei profili di conflitto di interesse, anche potenziali

DICHIARA

in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti

- di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 93 comma 5 del D.Lgs. 36/2023;
- di non trovarsi in nessuna delle cause di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D. lgs. N. 36/2023;
- di non essere, altresì, in situazione di conflitto potenziale di cui all'art. 3 del citato Regolamento conflitti di interesse e astensione;
- che non sussistono ulteriori ragioni di convenienza ad astenersi dalla partecipazione alla commissione /seggio di gara;
- di impegnarsi a segnalare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che possa sorgere nel corso dell'espletamento della procedura di cui in oggetto.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Casa S.p.A. nella seduta del 31.10.2023

NB. Costituisce causa di conflitto di interessi la sussistenza nei confronti dell'impresa e dei suoi soggetti apicali (es. Legale rappresentante, amministratore, direttore tecnico, dirigente o funzionario, ecc.), diretta ed indiretta, di: rapporti di coniugio o convivenza, rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado, rapporti di frequentazione abituale, pendenza di una causa o di grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, rapporti di tutorato, curatela, rappresentanza o agenzia, rapporti di amministrazione, dirigenza o gestione, rapporti patrimoniali, finanziari o contrattuali attuali o pregressi o rapporti che generano utilità di vario genere.

Sono informato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 che i dati forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento anche con mezzo elettronico e potranno essere pubblicati sul sito di Casa S.p.A.

Data

Firma

MOD. F